



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Prato

*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it)*

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare**

**Premessa:**

Il periodo di Agosto ha portato importanti provvedimenti legislativi, il primo, già approvato e che viene di seguito esposto, è già in vigore, il secondo, molto più importante, reso necessario dalla grave crisi finanziaria che nei giorni scorsi si è manifestata nei mercati Nazionali Europei e in parte anche di altri Stati e ancora non ben definito nel suo iter Parlamentare, sarà oggetto di una ulteriore Circolare.

Passiamo alla Analisi delle più importanti novità espresse nel provvedimento già approvato e già in vigore.

**Manovra Economica (DI 98/2011 convertito in Legge 111 del 16/07/2011)**

- Contenzioso Tributario
- Regime minimi
- Ravvedimento operoso - breve
- Partite iva inattive
- Contributo unificato sui processi tributari
- Ritenuta sui bonifici per spese detraibili al 36% o al 55% - Riduzione
- Riporto Perdite fiscali



*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odceceprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odceceprato.legalmail.it)*

- Ammortamenti beni materiali e immateriali
- No comunicazione operazioni iva superiori a € 3.000 se pagamento con carta di credito
- Aumenti aliquote Irap banche e assicurazioni
- Studi di settore

#### **1) Nuovo Istituto Amministrativo nel Contenzioso Tributario, IL RECLAMO**

Per gli atti emessi **dall'Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 01/04/2012**, riguardanti controversie di valore **non superiore a euro 20.000**, viene previsto l'obbligo di presentare preliminarmente al ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso, **Reclamo** presso la direzione provinciale o regionale competente.

Se il valore della lite è inferiore a euro 2.582,28, il Reclamo potrà essere presentato dallo stesso contribuente, in caso contrario, sarà necessaria la presenza del difensore abilitato.

Il Reclamo dovrà contenere i contenuti minimi per i ricorsi tributari. **Decorsi 90 giorni** senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

#### **Definizione Automatica su liti pendenti ( minicondono )**

Le liti fiscali non superiori a **euro 20.000** in cui è **parte l'Agenzia delle entrate**, pendenti alla data **del 01/05/2011** dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio,

possano essere definite mediante un pagamento pari alle seguenti somme:

- euro 150 se il valore della lite è pari o inferiore a euro 2.000;
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria



*Sezione " A " COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio ( FI ) tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odcecrato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odcecrato.legalmail.it)*

nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

- il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, alla predetta data;
- il 30% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

La norma prevede il pagamento in unica soluzione entro e non oltre la data del **30/11/2011**.

### **Regime minimi**

Importanti variazioni rispetto al precedente, sicuramente anche più vantaggiose, vediamole nel dettaglio:

**A decorrere dal 01/01/2012**, il regime dei contribuenti minimi si applica:

- per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi (**cioè per 5 annualità**) e non più senza limiti temporali;
- esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- l'hanno intrapresa **successivamente al 31/12/2007**.

**Oltre i cinque anni ma fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente.**



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Prato

*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC ragmaurodelia@odceprato.legalmail.it*

Viene, altresì, previsto che, per poter fruire del regime: ( come già previsto nella versione precedente)

- il contribuente non deve aver esercitato attività professionale ovvero di impresa (anche in forma associata o familiare), **nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;**
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel **periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;**
- Nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.

#### **IMPORTANTE**

**A decorrere dall'1.1.2012, viene ridotta al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (rispetto alla precedente misura del 20%).**

I soggetti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono beneficiare del regime per i contribuenti minimi, oppure ne fuoriescono, pur avendo i requisiti previsti dalla precedente normativa, ossia:

- conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
- non aver effettuato, nell'anno precedente, cessioni all'esportazione;
- non aver sostenuto nell'anno precedente, spese per lavoro dipendente o per collaboratori, e non



*Sezione " A " COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio ( FI ) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it)*

aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati;

- non aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro

**continueranno comunque a beneficiare** di un particolare regime agevolato, infatti, fermi restando

l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi,

**sono esonerati**

:• dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;

• dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR100/98;

**Tali soggetti sono, altresì, esenti da IRAP.**

**Saranno soggetti all'applicazione degli Studi di Settore**

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti necessari per l'accesso al regime dei minimi o si verifica una delle condizioni ostative previste per l'applicazione di tale regime.

È possibile optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

**.Ravvedimento operoso breve**

Viene introdotta una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni ( quattordici ) dalla scadenza originaria. Si tratta di



*Sezione " A " COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio ( FI ) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it)*

una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti "ravvedimento breve" e "ravvedimento lungo" e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell'ordine dello **0,2% per ogni giorno di ritardo**. ( oltre naturalmente agli interessi calcolati al tasso legale di 1.5% )

#### **Partite iva inutilizzate**

È possibile chiudere le partite Iva inattive (ovvero per coloro che hanno omesso la presentazione della cessazione di attività e conseguentemente hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni iva a zero) da oltre tre anni con una **sanzione ridotta di 129 euro da versare entro il prossimo 4 ottobre**.

La stessa possibilità viene offerta ai contribuenti che non svolgono più alcuna attività economica, **come le società di comodo e quelle non operative**.

#### **Contributo unificato sui processi tributari**

Gli atti processuali tributari vengano tassati mediante il sistema del contributo unificato, che deve essere corrisposto una sola volta per ogni grado di giudizio, mediante il pagamento di una somma che varia a seconda del valore della causa.

Il contributo unificato per i ricorsi principali e incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie è dovuto nella seguente misura:

- 30,00 euro per le controversie di valore sino a 2.582,28 euro;
- 60,00 euro per le controversie di valore superiore a 2.582,28 e fino a 5.000,00 euro;
- 120,00 euro per le controversie di valore superiore a 5.000,00 e fino a 25.000,00



*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it)*

euro;

- 250,00 euro per le controversie di valore superiore a 25.000,00 e fino a 75.000,00

euro;

- 500,00 euro per le controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a 200.000,00

euro;

- 1.500,00 euro per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro.

#### **Riduzione della ritenuta sui bonifici per spese detraibili al 36% o al 55% -**

Viene modificato l'art. 25 del DL n. 78/2010, con il quale era stata introdotta, a partire dall'01/07/2010, una ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%;
- riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%.

Per effetto della disposizione l'aliquota della ritenuta **viene ridotta dal 10% al 4% dal 06/07/2011.**

#### **Riporto Perdite fiscali**

L'art. 23 co. 9 del DL 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del TUIR, prevedendo che le perdite



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Prato

*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it)*

d'impresa:

- possano andare a compensazione dei redditi imponibili prodotti nei successivi periodi d'imposta nel limite **dell'80%** di ciascuno di essi;
- siano riportabili, con le modalità di cui al punto precedente, senza più limitazioni temporali.

Le novità in commento si applicano alle sole perdite prodotte dai soggetti IRES (SRL, SPA, COOP A R.L.), essendo stato modificato il solo art. 84 del TUIR.

Non essendo stato modificato l'art. 8 del TUIR, per le perdite d'impresa dei soggetti IRPEF continuano ad applicarsi le regole previgenti (per le imprese Irpef in contabilità ordinaria, compensazione integrale delle perdite con i redditi d'impresa dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto; per le società in contabilità semplificata le perdite possono essere compensate con altri redditi di qualsiasi natura realizzati dal medesimo soggetto, nello stesso

#### **Ammortamenti beni materiali e immateriali**

La Manovra prevede un nuovo sistema di ammortamento che dovrebbe prevedere solo quattro categorie di beni (materiali e immateriali), di cui tre "individuali" da ammortizzare in base alla vita utile e a quote costanti e una "cumulativa" che comprenderebbe anche beni di natura del tutto diversa da ammortizzare con unica aliquota (paniere).

Le tre categorie "individuali" e i rispettivi coefficienti di ammortamento, da quanto risulta dalla relazione tecnica, dovrebbero essere le seguenti:

- **immobili in 40 anni;**



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Prato

*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it)*

- **attività materiali di lunga durata in 15 anni;**
- **attività immateriali in 15 anni.**
- **Nella quarta categoria (il paniere) sarebbero compresi tutti gli altri beni per i quali si applicherebbe un'aliquota unica.**

In riferimento alla decorrenza, la nuova normativa si applicherà dal 2013

La modifica del regime fiscale degli ammortamenti comporterà anche una revisione della disciplina della deduzione dei canoni leasing.

**Non necessaria la Comunicazione operazioni iva superiori a € 3.000 se pagamento con carta di credito**

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro (3.600 euro per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione), effettuate nei confronti di soggetti **che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA( privati )**, è stato abolito l'obbligo di comunicazione telematica introdotto dal DL 78/2010, se il pagamento del **corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari (es. banche e Poste Italiane S.p.A.).**

**Aumenti aliquote Irap banche e assicurazioni**

La manovra dispone un aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive al 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari e al 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Prato

*Sezione "A" COMMERCIALISTI*

*Mauro D'Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail [ragmaurodelia@hotmail.it](mailto:ragmaurodelia@hotmail.it) PEC [ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it](mailto:ragmaurodelia@odcecprato.legalmail.it)*

### **Studi di settore**

Nei casi in cui è omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e, nel contempo, viene rilevata l'infedeltà della dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, la misura minima e massima delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione è elevata del 50%.

La disposizione non trova applicazione se il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10% dell'importo dichiarato.

Inoltre l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, nel caso in cui:

- venga rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere **dalla data del 6.7.2011**.

Pertanto, gli incrementi delle sanzioni previste dal DL 78/2011 per l'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti e l'infedele dichiarazione interessano già le comunicazioni dei dati rilevanti da allegare **ad UNICO 2011**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti

Rag. Mauro D'Elia